CAMERA DEI DEPUTATI N 3302-A

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO)

(Relatore **NUCARA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 novembre 1985 (Stampato n 1553)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(ALTISSIMO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 novembre 1985

—

Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1985, n 593, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministrazione straordinaria

Presentata alla Presidenza il 4 dicembre 1985

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il decreto-legge in esame prevede la proroga del termine massimo di continuazione di esercizio di imprese, per le società sottoposte ad amministrazione straordinaria intervenendo nel settore economico finanziario con l'obiettivo di definire le trattative in corso per la cessione di alcuni complessi aziendali Il numero delle aziende ammonta a 8, per 2 760 addetti

La scadenza del termine di commissariamento, se non si è pervenuti al risanamento finanziario o alla cessione dell'impresa, introduce l'istaurazione dell'ordinaria procedura fallimentare

La proroga prevista dal decreto si risolve per un periodo massimo di 9 mesi nel caso in cui il regime commissariale scada tra il 1° maggio e il 31 dicembre 1985 e siano, in via di definizione, alla scadenza, soluzioni di salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali

Nel caso in cui il regime di amministrazione straordinaria abbia scadenza successiva all'entrata in vigore del decreto, la proroga non può durare più di sei mesi

Il Senato non ha apportato nessun emendamento al decreto-legge e sarebbe opportuno che anche la Camera approvasse il decreto senza modifiche per consentire un esito positivo, speriamo rapido, delle trattative in corso per alcuni complessi aziendali che in assenza della proroga prevista dal decreto non sarebbe raggiungibile

Anche sui presupposti di costituzionalità non è stata avanzata nessuna contestazione

Si propone quindi la conversione in legge del decreto-legge, raccomandando al Governo una maggiore coerenza nella definizione di una strategia di politica industriale

NUCARA, *Relatore*

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO

È convertito in legge il decreto-legge 2 novembre 1985, n 593, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministrazione straordinaria

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO

Identico

Decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 259 del 4 novembre 1985.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Nei confronti delle società sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dello esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni, scade nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 1985, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.

2. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 2 novembre 1985

COSSIGA

CRAXI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli* MARTINAZZOLI